

Prime osservazioni sulla riforma della giustizia civile

Laura Remiddi¹

Il provvedimento, elaborato in sede governativa e che prende il nome della Ministra della Giustizia Marta Cartabia, è stato approvato dal Senato della Repubblica il 21 settembre 2021 ed ora dovrà passare alla Camera dei deputati. Se non ci saranno modifiche, diventerà subito legge.

Diciamo subito che si tratta di una esposizione di principi e di contenuti che il Governo è delegato ad adottare con decreti legislativi entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, su proposta del Ministro della Giustizia di concerto con altre autorità e secondo un iter ben individuato.

Riassumere il corposo testo del ddl A.S. 1662 è pressoché impossibile; mi limiterò a segnalare alcuni aspetti che mi sembrano più rilevanti, soprattutto nel campo del diritto di famiglia.

Ma non voglio tralasciare un rapido commento sulle previsioni per il giudizio civile in generale che sono non solo opportune ma doverose, ed anzi viene da domandarci perché non siano state adottate prima, in occasione della riforma del 2005 che ha introdotto termini cogenti per l'istruttoria della causa. In effetti oggi sussistono tempi "morti" che rallentano l'iter processuale e non sono utili in alcun modo. Le nuove norme dovranno stabilire che negli atti introduttivi siano indicati i mezzi di prova e i documenti offerti dalle parti, e quindi si prevedono ulteriori termini per il completamento del contraddittorio, e quando la causa arriverà al giudice sarà pronta o per l'ammissione delle prove o per la decisione, con rilevante riduzione della durata del giudizio.

Grande importanza è dedicata alla promozione della negoziazione assistita, con incentivi fiscali quali la detraibilità della parcella dell'avvocato e delle spese di procedura e, come per la mediazione, l'applicazione del patrocinio a spese dello Stato. È poi esteso ad altre materie il ricorso obbligatorio alla mediazione preventiva, con un riordinamento di tutte le disposizioni ad essa inerenti. Tre sono gli aspetti

¹ *Laura Remiddi, avvocatessa del Foro di Roma, patrocinante in Cassazione.*

che vorrei segnalare al riguardo: a) la possibilità, nell'ambito della negoziazione assistita, di svolgere in contraddittorio una "attività di istruzione stragiudiziale" con acquisizione di dichiarazioni di terzi e delle parti e di utilizzare le risultanze in un successivo giudizio; b) di consentire, nell'ambito degli accordi raggiunti, anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; c) di risolvere con detto strumento i casi di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, ciò che ora viene impedito dalla norma che impone al Tribunale di esprimere il giudizio di congruità, che sarà sostituito da quello dei difensori sull'accordo delle parti.

L'art. 23 del ddl si occupa dei "procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie" per i quali prevede un rito unificato, con una unica competenza funzionale attribuita al "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie", organo derivante dalla riorganizzazione dei Tribunali per i Minorenni, composto dalla sezione distrettuale costituita presso ciascuna Corte d'Appello, e dalle sezioni circondariali costituite presso ogni sede di Tribunale ordinario (art. 24). Alle sezioni distrettuali saranno attribuite le competenze civili, penali e di sorveglianza del T.M.; alle sezioni circondariali le competenze civili attribuite al Tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, con alcune esclusioni, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e i procedimenti di competenza del giudice tutelare. Con riferimento alla competenza territoriale, viene adottato quale criterio prevalente la residenza abituale del minore; e qui (art. 23 lett. c) si segnala una norma non processuale ma sostanziale, e cioè che per il cambio di residenza o per la scelta della scuola è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori o, in difetto, la pronuncia del giudice.

Il rito unificato comune a tutti i procedimenti che saranno trattati dal nuovo organo giudiziario prevede l'introduzione del procedimento con ricorso contenente tutti i dati richiesti, fra cui l'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto e le relative conclusioni. Analoghi contenuti dovranno essere compresi nella comparsa di costituzione del convenuto.

Una disposizione che merita di essere segnalata prevede che per le domande di contenuto economico dovranno essere indicati i mezzi di prova e i documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi e si dovranno

depositare le denunce dei redditi e i documenti sulle disponibilità economiche e patrimoniali delle parti, con sanzioni in caso di inottemperanza. In verità tali adempimenti vengono già richiesti da alcuni Tribunali, fra cui quello della capitale, ma è quanto mai opportuno che ciò venga sancito come obbligo di legge. Infatti, nell'assumere provvedimenti di carattere economico a favore del coniuge più debole o di figli non autosufficienti non si può prescindere da un esame specifico delle condizioni economiche delle parti.

Se la domanda giudiziale riguarda minori, le parti dovranno depositare un piano genitoriale che illustri i loro impegni e attività relativamente alla scuola, al percorso educativo, ad attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative e ogni altro elemento significativo.

Una particolare attenzione viene riservata ai casi violenza domestica o di genere, con l'applicazione di misure di salvaguardia e protezione, il coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti, l'abbreviazione dei termini processuali.

Qualora un figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice lo sentirà personalmente e quindi, assunte informazioni, pronuncerà con urgenza i provvedimenti opportuni, se del caso prevedendo l'accompagnamento dei servizi sociali. È prevista la videoregistrazione della audizione del minore, e la possibilità di nominare un curatore speciale. Il giudice potrà anche avvalersi dell'ausilio di un consulente, il quale dovrà attenersi ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica. Il curatore nominato è fra l'altro legittimato a chiedere i provvedimenti di cui all'art. 336 c.c.

Sempre a proposito della protezione dei minori, l'art. 27 del ddl prevede modifiche all'art. 403 c.c. estendendo l'intervento della pubblica autorità e regolandone il procedimento.

Anche nel corso del giudizio grande rilievo viene dato alla possibilità di ricorrere alla mediazione familiare su invito del giudice ed è previsto che presso ogni tribunale sia istituito un elenco dei mediatori familiari dei quali vengono indicati i requisiti, le norme di comportamento e le tariffe.

Una importante innovazione che avrà effetto sullo snellimento dei processi civili in materia di famiglia prevede che nel giudizio di separazione, qualora sia intervenuta sentenza sullo status passata in giudicato e sia decorso il termine di legge, si potrà proporre domanda di divorzio; e che

qualora dette domande siano pendenti dinanzi lo stesso tribunale, si possano riunire i procedimenti.

Anche per i giudizi di separazione, di divorzio, di affidamento di figli nati fuori del matrimonio e di modifica delle condizioni introdotti su domanda congiunta si applicherà un unico rito, che prevede fra l'altro l'indicazione di tutti i cespiti economici e patrimoniali delle parti.

Altre norme riguardano l'introduzione e l'unificazione di strumenti a garanzia dell'adempimento degli obblighi economici a favore di familiari, ivi comprese sanzioni pecuniarie, nonché un riordino generale dei procedimenti in grado di appello.

L'insieme delle proposte elaborate dal ddl e che dovranno essere contenute nei decreti attuativi è talmente elaborato e complesso che meriterebbe un intero trattato non solo per l'esposizione, ma per l'interpretazione; e pertanto la scrivente riconosce l'inadeguatezza dell'esposizione e la necessità di un confronto in base ad un'attenta analisi delle norme proposte.

*<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/363877.pdf>